

Edizione di venerdì 27 maggio 2016

AGEVOLAZIONI

[Super ammortamento per le auto deducibili al 20%](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

[La presentazione della dichiarazione d'intento per le importazioni](#)

di **Marco Peirola**

DICHIARAZIONI

[Le detrazioni "sconosciute" per i contratti di locazione](#)

di **Leonardo Pietrobon**

PENALE TRIBUTARIO

[Concorso tra la sottrazione fraudolenta e la bancarotta](#)

di **Luigi Ferrajoli**

DICHIARAZIONI

[Il quadro "LM" nell'ipotesi di esercizio di più attività forfettarie](#)

di **Sandro Cerato**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

AGEVOLAZIONI

Super ammortamento per le auto deducibili al 20%

di **Alessandro Bonuzzi**

La **maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione**, che dà diritto a dedurre dall'Irpef/Ires la super quota di ammortamento, si applica anche ai mezzi di trasporto a motore **per i quali è prevista la deduzione limitata al 20%**, elevata all'80% per gli agenti o rappresentanti di commercio.

È uno dei chiarimenti contenuti nella **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23/E** di ieri recante indicazioni relative alle modalità di applicazione della disciplina del super ammortamento.

L'agevolazione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irpef (non dell'Irap), l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e di canoni di **locazione finanziaria** più elevati.

Ne possono beneficiare **tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa**, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Sono ammesse sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

La disposizione in argomento si applica anche ai contribuenti che esercitano le attività di **lavoro autonomo**, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir.

Peraltro, nell'ipotesi di **aziende condotte in affitto o in usufrutto**, la maggiorazione, ove non sia stata prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni, spetta solo all'**affittuario o usufruttuario**, quale soggetto che, ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del Tuir, calcola e deduce gli ammortamenti.

Diversamente, se le parti, derogando all'articolo 2561 del codice civile, abbiano previsto che sia il **concedente** il soggetto deputato al calcolo degli ammortamenti, la maggiorazione spetterà solo a quest'ultimo.

Un altro caso attiene all'ipotesi di beni concessi in **comodato d'uso** a terzi. In queste circostanze, il comodante può beneficiare della maggiorazione, ma a condizione che i beni siano **strumentali** ed **inerenti** alla sua attività. Infatti, solo nel rispetto di questi requisiti, è

legittima la deduzione delle relative quote di ammortamento (cfr. risoluzione n. 196/E/2008). In particolare, sul punto la circolare precisa che i beni devono essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività **strettamente funzionale** all'esigenza di produzione del comodante e gli stessi devono cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante.

Occorre poi tener conto che la maggiorazione del 40 per cento compete per gli **investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**. Al riguardo, ai fini di verificare la spettanza del beneficio, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole della **competenza** previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Pertanto, per i beni mobili, rileva in linea generale la data della **consegna o spedizione**.

La circolare precisa che la regola si applica anche ai soggetti **esercenti arti e professioni**.

Pure in caso di acquisto dei beni in **leasing**, per verificare la spettanza dell'agevolazione, rileva il momento in cui il bene viene **consegnato**, ossia quando entra nella **disponibilità del locatario**.

L'Agenzia ricorda come il momento di effettuazione degli investimenti non deve essere, però, confuso con il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. Quest'ultimo decorre solo a partire dall'esercizio di **entrata in funzione del bene**.

Tra gli aspetti dubbi della disciplina ve ne erano alcuni legati ai **veicoli**.

Sul tema, la circolare è chiara nel considerare rientranti nell'agevolazione anche i **veicoli di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del Tuir**, per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi – 20%, elevata all'80% per gli agenti o rappresentanti di commercio – e un limite massimo alla rilevanza del **costo di acquisizione**, pari a:

- euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan (il limite per le autovetture è elevato ad euro 25.822,84 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);
- euro 4.131,66 per i motocicli;
- euro 2.065,83 per i ciclomotori;
- l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria.

Un altro aspetto dibattuto riguardava il **meccanismo di calcolo della super quota delle auto**. Attraverso alcuni esempi, l'Agenzia precisa che l'ammortamento deducibile va determinato:

1. dapprima, calcolando la quota di ammortamento ordinariamente deducibile, in assenza quindi dell'agevolazione;
2. poi, calcolando la super quota tenendo conto della maggiorazione ma nel limite massimo di rilevanza del costo di acquisto.

Al riguardo, la circolare esplicita i **limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione** che, per effetto della maggiorazione del 40%, risultano incrementati fino a:

- euro **25.306,39** per le autovetture e gli autocaravan (il limite per le autovetture è elevato ad euro 36.151,98 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);
- euro **5.784,32** per i motocicli;
- euro **2.892,16** per i ciclomotori.

IVA

La presentazione della dichiarazione d'intento per le importazioni

di **Marco Peirola**

Dal 25 maggio 2015, gli importatori sono dispensati dall'obbligo di **consegnare in dogana la copia cartacea della dichiarazione d'intento** e della relativa ricevuta di presentazione, in applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 175/2014, secondo cui *"l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione"*.

La **semplificazione**, che avrebbe dovuto applicarsi entro la fine del mese di marzo 2015, cioè entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, è stata rinviata al 25 maggio 2015 in considerazione dell'altissima percentuale di **errori** nell'indicazione degli estremi delle dichiarazioni d'intento nelle dichiarazioni doganali; circostanza, quest'ultima, che ha impedito di attivare l'interoperabilità tra il sistema **AIDA** e il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, necessaria per dispensare gli importatori dall'adempimento della presentazione in dogana della copia cartacea della dichiarazione d'intento (note dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20 maggio 2015, n. 58510 e 20 aprile 2015, n. 46452).

Per l'operatore doganale, resta tuttavia indispensabile sapere che l'importatore, in qualità di esportatore abituale, intende spendere il *plafond* disponibile per non versare l'IVA in dogana. Conseguentemente, si rende necessario, per l'importatore, trasmettere allo spedizioniere la **ricevuta di presentazione** della dichiarazione d'intento rilasciata dall'Agenzia.

In base al **modello originario di dichiarazione d'intento**, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2014, n. 159674, che doveva essere presentato in dogana per ogni singola importazione, così come a suo tempo indicato dalla R.M. 27 luglio 1985, n. 355235, andava riportato l'**importo in euro dell'operazione**, vale a dire il valore imponibile ai fini IVA dei beni da importare risultante dalla bolletta doganale. Siccome questo dato è conosciuto solo a conclusione dell'accertamento doganale, lo spedizioniere doveva inviare all'importatore la **bozza di bolletta doganale** per consentirgli di conoscere il valore da riportare nella dichiarazione d'intento e, per evitare che una variazione del cambio doganale rendesse incoerente la dichiarazione d'intento rispetto alla bolletta doganale, si rendeva altresì necessario completare **nella stessa giornata** l'intera procedura, conclusa con l'invio in dogana della bolletta.

Le difficoltà operative conseguenti all'approvazione del modello originario di dichiarazione d'intento sono definitivamente venute meno con la modifica introdotta dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 11 febbraio 2015, n. 19388, il quale – nel riformulare la rubrica del

campo 1 e le istruzioni per la relativa compilazione – ha previsto l'**indicazione di un "valore presunto"** relativamente all'imponibile ai fini IVA della singola operazione doganale che tenga cautelativamente conto di **tutti gli elementi** che concorrono al calcolo di tale imponibile.

In pratica, così come specificato dalla nota dell'Agenzia Dogane e dei Monopoli 11 febbraio 2015, n. 17631, considerato che solo a conclusione dell'accertamento doganale si determina l'importo esatto del valore imponibile ai fini IVA della merce da importare (al calcolo di detto importo, oltre al valore di fattura, concorrono elementi quali assicurazione, nolo, dazio, *royalties*, tasse portuali, ecc.), l'importatore deve indicare un "valore presunto" dell'imponibile ai fini IVA dell'operazione di importazione che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, **per eccesso**, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile. Come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del campo 1 del modello di dichiarazione d'intento, ai fini dell'**impegno del plafond**, l'importo effettivo è, invece, quello **risultante dalla dichiarazione doganale** collegata alla dichiarazione d'intento.

Anche a seguito della modifica in esame, la dichiarazione d'intento può essere ancora emessa dopo avere ricevuto dallo spedizioniere la **pre-bolla doganale**, inserendo nella dichiarazione un valore maggiorato di una certa percentuale a titolo cautelativo, anche per tenere conto dell'eventuale variazione del cambio doganale (in caso di importi espressi in valute diverse dall'euro) se l'intera procedura non si concluda, come detto, nello stesso giorno.

L'interoperabilità tra il sistema AIDA e il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha consentito non solo di dispensare gli importatori dall'adempimento della presentazione in dogana della copia cartacea della dichiarazione d'intento, ma anche di superare l'orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria con la citata R.M. n. 355235/1985, sull'obbligo di presentare in dogana la dichiarazione d'intento per ogni singola operazione. Con la **risoluzione n. 38 del 13 aprile 2015**, l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, precisato che, per le importazioni, l'operatore può compilare, alternativamente, il campo 1 (una sola operazione per un importo fino a euro) ovvero il campo 2 (operazioni fino a concorrenza di euro) del modello di dichiarazione d'intento, inserendo in quest'ultimo caso l'importo corrispondente all'ammontare della **quota-parte del plafond che presume di utilizzare** in sede di importazione nel periodo di riferimento.

DICHIARAZIONI

Le detrazioni “sconosciute” per i contratti di locazione

di **Leonardo Pietrobon**

Solitamente quando si affronta l'argomento delle **detrazioni collegate alla locazione** ci si limita ad approfondire la tematica citando la sola detrazione legata **all'abitazione principale** o alle locazioni per **studenti universitari**, dimenticando, tuttavia, che il nostro D.P.R. n. 917/1986 prevede la detrazione Irpef anche per **altre “tipologie” di locazioni**.

Innanzitutto, se il soggetto conduttore dell'abitazione principale è **“un giovane”** il D.P.R. n. 91/1986 riserva una detrazione maggiore. Infatti, secondo quanto stabilito dal **comma 1-ter dell'articolo 16** del D.P.R. n. 917/1986, ai giovani di età **compresa tra i 20 ed i 30 anni** che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, **spetta una detrazione di euro 991,60**. La detrazione spetta solo se il **reddito complessivo** (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) **non è superiore a euro 15.493,71**.

La detrazione compete per i contratti di locazione stipulati a partire dal 2007 e **spetta per tre annualità**, sempreché il conduttore si trovi nelle **condizioni anagrafiche e reddituali** richieste dalla norma (circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 9.1). Il **requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta** per il quale si intende fruire dell'agevolazione (circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 9.2).

Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da **più conduttori e solo uno ha i requisiti** di età previsti dalla norma, **quest'ultimo potrà fruire della detrazione** soltanto per la sua quota (circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 9.3).

Per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia **diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati** dagli organi competenti ai sensi di legge.

Un'ulteriore detrazione è riservata ai titolari di **contratti di locazione di alloggi sociali** (ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale. In particolare, per il triennio 2014 – 2016, a tali soggetti spetta una **detrazione a fini Irpef pari a 900 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, o **450 euro**, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro. Anche per questa detrazione si rendono applicabili le modalità di fruizione previste per i canoni di locazione di cui all'articolo 16 del Tuir.

Ancora, l'articolo 16, comma 1-*bis*, del Tuir prevede una detrazione per i **lavoratori dipendenti**

che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza), purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori della propria regione, quando essi siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi (circolare 18.06.2001 n. 58). Tale detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:

- **991,60 euro se il reddito complessivo** (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) **non supera 15.493,71 euro;**
- **495,80 euro se il reddito complessivo** (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) **supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.**

Tale detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pertanto restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (circolare 12.06.2002 n. 50).

In particolare, per usufruire della detrazione, il **contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente e deve trasferire la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi**. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d'imposta **successivo** a quello nel quale non sussiste più questa qualifica.

In caso di **intestazione del contratto di locazione a più soggetti**, la detrazione va divisa tra gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra 3 soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, **nella misura del 50% ciascuno tenuto conto dei limiti** previsti per i relativi redditi (circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 6).

PENALE TRIBUTARIO

Concorso tra la sottrazione fraudolenta e la bancarotta

di **Luigi Ferrajoli**

Con la sentenza **n. 3539 del 27 gennaio 2016** la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, si è occupata della questione afferente una vicenda in cui il GIP aveva disposto il **sequestro preventivo** finalizzato alla confisca per equivalente su **beni** di proprietà di un soggetto accusato di averli **sottratti alla società poi fallita**.

In particolare, il Tribunale, nel rigettare l'istanza di riesame, aveva rilevato la configurabilità nel caso di specie del **concorso formale** tra i contestati reati di bancarotta fraudolenta per distrazione **ex art.216, co. 1, L.F.** e quello di fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte **ex art.11 D.Lgs. n.74/00**.

Avverso il provvedimento di rigetto l'indagato ha proposto ricorso per cassazione eccependo la **violazione di legge** nella configurazione giuridica del concorso formale tra i delitti summenzionati, fattispecie oggetto di contrasto giurisprudenziale.

Nello specifico infatti la Cassazione aveva da una parte affermato che *“è configurabile il **concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione** (fattispecie relativa al delitto previsto dall'art. 11 D.Lgs. n.74 del 2000 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 122 del 2010)”*; dall'altra la medesima Corte aveva precisato al contrario che *“la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – che sanziona chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 274 del 2000) – integra una condotta che può ben inserirsi in una complessiva strategia distruttiva, intesa consapevolmente a danneggiare colui che sui beni sottratti ha titolo per soddisfarsi; ne deriva che ove tale condotta sia finalizzata al fallimento, ovvero posta in essere in vista di esso, o da questo seguita, **la distrazione operata in danno del fisco non assume connotazione autonoma ma è riconducibile al paradigma punitivo dell'art. 216 l. fall.**, le cui condotte di distrazione, occultamento, distruzione, dissipazione, sono comprensive delle condotte di simulazione o integranti atti fraudolenti di cui all'art. 11 D.Lgs. n.74 del 2000, di guisa che, il tal caso, si applica il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., in virtù del quale resta integrato il solo reato di bancarotta fraudolenta – trattandosi di più grave reato – e si esclude la configurabilità del concorso tra i due delitti in relazione allo stesso fatto”* (rispettivamente, **Cass. Pen. n. 1843/11, Cass. Pen. n. 42156/11**).

La Suprema Corte, nel decidere, prendendo atto del contrasto giurisprudenziale summenzionato e non ritenendo necessario l'intervento delle Sezioni Unite, ha affermato la configurabilità nel caso di specie **di un concorso formale tra i due delitti**.

Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha infatti statuito preliminarmente che entrambe **le norme suddette sono speciali**, ma regolano materie ed interessi diversi: **quella tributaria punisce le condotte che pregiudicano l'interesse pubblico alla riscossione coattiva dei crediti fiscali**, mentre quella **fallimentare punisce le condotte che ledono l'interesse privatistico dei creditori**.

Secondo la Cassazione è configurabile il concorso tra la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e la bancarotta fraudolenta patrimoniale, essendo le **norme incriminatrici speciali** tali da configurare un'ipotesi di **specialità bilaterale**. Inoltre esse non **regolano la stessa materia**, dato che *“quella fiscale è preposta a sanzionare condotte che pregiudichino l'interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, quella fallimentare l'interesse del ceto creditorio di massa al soddisfacimento dei propri singoli diritti [...] va poi notata la evidente e profonda diversità strutturale delle due fattispecie astratte, particolarmente quanto alla natura giuridica, di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare ed all'elemento soggettivo, dolo specifico la prima, dolo generico la seconda”*.

Non solo. La Suprema Corte nel caso *de quo*, considerando **la norma penale tributaria “specialissima”**, non ha ritenuto che la medesima possa essere assorbita in quella fallimentare, essendo considerata la “meno speciale” sia per quanto concerne il piano oggettivo che quello soggettivo.

Tale considerazione, secondo la Cassazione, impone di uniformarsi ad un principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale *“in presenza della clausola di riserva salvo che il fatto costituisca più grave reato, la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti presuppone che entrambi siano posti a tutela dello stesso bene giuridico”* (Cass. Pen. n. 25363/15).

Nella fattispecie in esame la Corte di Cassazione **non ha ritenuto che ricorresse un'ipotesi di concorso apparente di norme**, bensì la diversa ipotesi **del concorso formale di reati** ovvero la continuazione tra distinti illeciti penali, ex art.81, co.1 e 2, c.p..

DICHIARAZIONI

Il quadro “LM” nell’ipotesi di esercizio di più attività forfetarie

di **Sandro Cerato**

Il contribuente esercente attività d’impresa, o arte e professione, che nel 2015 ha applicato il **regime forfetario**, determinato ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014 e successive modificazioni, deve provvedere alla compilazione della **sezione II del quadro “LM” del modello Unico 2016**.

In particolare, i soggetti che svolgono un’attività d’impresa devono barrare la casella **“Impresa”**, allo stesso modo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella **“Autonomo”**; inoltre, se l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare devono barrare la casella **“Impresa familiare”**.

Si ricorda che il reddito del soggetto che rientra nel presente regime è determinato in via forfetaria, applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione, il **coefficiente di redditività** indicato dal legislatore, diversificato a seconda del **codice “ATECO” che contraddistingue l’attività esercitata**.

Nel caso, però, di svolgimento di **più attività contraddistinte da diversi codici “ATECO”**:

- se le attività rientrano nel **medesimo gruppo**, individuato in base ai settori merceologici, il contribuente deve compilare il **rigo “LM22”**, indicando:
 - in colonna 1, il **codice “ATECO”** relativo all’attività prevalente;
 - in colonna 2, il **coefficiente di redditività** relativo al gruppo;
 - in colonna 4, il **volume totale dei compensi e dei corrispettivi**;
 - in colonna 5, il relativo **reddito determinato forfetariamente**, moltiplicando il volume di colonna 4 per il coefficiente di redditività di colonna 2;
- se, invece, le **attività rientrano in differenti gruppi**, il contribuente deve compilare un **distinto rigo, da “LM22” ad “LM30”**, indicando:
 - in colonna 1, il **codice “ATECO”** della singola attività;
 - in colonna 2, il **coefficiente di redditività** relativo alla singola attività;
 - in colonna 4, l’**ammontare dei compensi e dei corrispettivi riguardanti l’attività** (o le attività) del medesimo gruppo;
 - in colonna 5, il **reddito determinato forfetariamente**, moltiplicando il volume di colonna 4 per il coefficiente di redditività di colonna 2, relativo al singolo codice “ATECO”.

Si ricorda che i “contribuenti forfetari” sono **esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri**.

Tuttavia, tali soggetti devono fornire, nell'apposita sezione del **quadro “RS”**, gli specifici **elementi informativi relativi all'attività svolta**, nonché i dati dei **redditi erogati** per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la **ritenuta alla fonte**, in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi 69 e 73, della Legge 190/2014.

In particolare, gli **esercenti attività d'impresa** devono indicare:

- al rigo “RS374” il numero complessivo delle giornate retribuite dei dipendenti;
- al rigo “RS375” il numero complessivo di mezzi di trasporto o veicoli posseduti, ovvero detenuti a qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell'attività;
- al rigo “RS376” l'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa;
- al rigo “RS377” i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi;
- al rigo “RS378” l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

Diversamente, gli **esercenti attività di lavoro autonomo** devono indicare:


- al rigo “RS379” il numero complessivo delle giornate retribuite dei dipendenti;
- al rigo “RS380” l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente;
- al rigo “RS381” i consumi relativi, ad esempio, a servizi telefonici, ad energia elettrica ed a carburanti, lubrificanti e simili per la trazione di autoveicoli.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Bismarck



Jean- Paul Bled

Salerno editrice

Prezzo – 23

Pagine – 256

Duecento anni dalla sua nascita. Tra gli uomini illustri Bismarck merita senz'altro una menzione speciale. La sua figura domina tutto il XIX secolo e la sua ombra si estende anche su quello successivo. Padre dell'unificazione tedesca e fondatore del Secondo Reich, fu un personaggio controverso e dicotomico: intere generazioni di storici ancora discutono sui mezzi da lui messi in campo per arrivare all'unità e sulle conseguenze da essa prodotte. Bismarck fu reazionario e rivoluzionario allo stesso tempo, legato al potere monarchico e a un'impostazione feudale della società, seppa tuttavia cogliere la potenza dei cambiamenti che le nuove istanze liberali portavano con sé. La sua politica non si lascia racchiudere in uno schema rigido e riduttivo: il suo talento a comporre e conciliare gli opposti aveva colpito i suoi contemporanei al punto che Federico Guglielmo IV lo chiamava il «reazionario rosso». Altri, dando una lettura diversa del suo dualismo, credono di ravvisare dei tratti bonapartisti nei suoi metodi e nella sua vicenda politica.

Un eroe borghese



Corrado Stajano

Il Saggiatore

Prezzo – 20.00

Pagine – 235

L'Italia degli anni settanta è l'Italia della loggia P2, della strategia della tensione, del terrorismo rosso e nero, l'Italia in cui la nascente società civile scopre che la democrazia non è un bene acquisito una volta per sempre. Giorgio Ambrosoli è un avvocato milanese, conservatore, cattolico, in gioventù monarchico. Muore nella notte di una Milano deserta, ucciso da un sicario venuto dall'America, l'11 luglio 1979. Nel settembre 1974 la Banca d'Italia aveva nominato Ambrosoli commissario liquidatore dello scricchiolante impero bancario di Michele Sindona. Uomo d'affari romanzesco, spregiudicato equilibrista della finanza internazionale, amico di ministri della Repubblica, mafiosi siciliani e narcotrafficienti italoamericani, bene inserito negli ambienti vaticani, massonici, imprenditoriali, Sindona era per Giulio Andreotti «il salvatore della lira». Basta poco ad Ambrosoli per scoprire, allibito, il castello di trucchi contabili, operazioni speculative, autofinanziamenti truffaldini su cui si è retto l'inganno della sindoniana Banca Privata Italiana. Sfatando le previsioni di chi lo vorrebbe influenzabile, sensibile agli equilibri politici, il «moderato» Ambrosoli si rivela invece un osso durissimo, fedele alla propria integrità morale nonostante le pressioni dall'alto, i tentativi di corruzione che sfociano in minacce, la solitudine in cui gradualmente sprofonda. Fino all'omicidio, ordinato da Sindona. «Se l'andava cercando» commenterà nel 2010 Giulio Andreotti, all'epoca dei fatti presidente del Consiglio. La storia di Giorgio Ambrosoli – che Corrado Stajano ricostruisce in un'inchiesta incalzante, fulminea nelle sue giustapposizioni impreviste di fatti e scene, sempre attenta alla verità del particolare – è un frammento illuminante, tragicamente emblematico, della storia politica italiana. In terra di illegalità sistemica, di poteri criminali che si saldano al potere istituzionale, di compromissioni a buon mercato e tentazioni consociative, nell'Italia corrotta di ieri come in quella di oggi, l'onestà è la più imperdonabile delle virtù. E un servitore dello Stato finisce per diventare un ribelle solitario, un lottatore coraggioso: Un eroe borghese, suo malgrado.

L'altro capo del filo



Andrea Camilleri

Sellerio

Prezzo – 14

Pagine – 320

La nuova indagine del commissario Montalbano. A Vigàta si susseguono gli arrivi di migranti e tutto il paese è coinvolto nel dare aiuto. Il commissario e i suoi uomini non si risparmiano. Poi una notte mentre Montalbano è al porto per il consumarsi di una ennesima tragedia del mare, un'altra tragedia lo trascina via dal molo: nella più rinomata sartoria del paese è stata ritrovata la sarta Elena trucidata a colpi di forbici. Una pagina tira l'altra. Eppure la lettura non può che scorrere con lentezza. C'è troppo dolore, c'è troppa disperazione, nel paesaggio di realtà che si va ad attraversare. Il mare è diventato una enorme fossa comune, il teatro acquatile di una immane tragedia di naufraghi: il quadrante acheronteo di violenze, lo specchio deforme attraversato dai fantasmi di quanti hanno sperato nella salvezza della fuga, sebbene pagata con la spoliazione e con gli abusi, con l'urlo raggelato delle madri e il pianto muto dei bambini che non sanno come decifrare l'orrore che si è disegnato nei loro occhi. Con quanta velocità è concesso di leggere la lentezza della sacra rappresentazione dell'esodo di una umanità straziata, tradita dalla storia e offesa dalle politiche del sospetto e dell'egoismo? A Vigàta, Montalbano è impegnato nella gestione degli sbarchi, nei soccorsi ai migranti, nello smascheramento degli scafisti. Ha la collaborazione del commissariato, di vari volontari, e di due traduttori di madrelingua. Si prodigano tutti. Si sacrificano, tra tenacia e spossatezza. Catarella si intenerisce, si infervora, e mette a disposizione delle operazioni caritatevoli la sua innocente quanto fragorosa rusticità. Il lettore procede, compunto, con il passo del pellegrino. E non si accorge che dietro le pagine si sta armando un romanzo perfettamente misterioso. Persino Montalbano viene colto di sorpresa. L'arrivo felpato del delitto gli dà il soprassalto. Si ritrova all'improvviso con un «gomitolo» in mano, inestricabile, che pretende di interagire con i suoi sogni abitati in quei giorni da gatti arruffati, pronti alla zampata, o che con negligente sicurezza giocano a liberare il bandolo di una palla di filo. In questo romanzo, che sempre più illividisce, anche gli oggetti stanno in agguato. E i dettagli appaiono foschi; e tali da darsi in associazioni del tutto imprevedibili. È stata trucidata una sarta, vedova, che la comunità vigatese rispetta per la sua bellezza portata con garbo e semplicità; e per la misurata riservatezza della sua vita. Ha avuto sì amori clandestini, ma placidi e sommessi, contornati di tenace amicizia o di domestica cordialità. Lo sgomento è generale. Persino l'ispido medico legale, Pasquano, si ammorbidisce davanti a un omicidio così inspiegabile. Montalbano si isola

nell'architettura di silenzio del luogo del delitto. Stenta ad afferrare un'intuizione, che scivolosa gli serpeggia nel pensiero. Stenografa mentalmente le sue sensazioni. Le ricompone in uno spettacolo mentale che fa scorrere come un film. Agguanta alla fine la supposizione. Le reliquie, sopravvissute al passaggio tumultuoso dell'ombra assassina, portano all'evidenza di quel sudario di memorie dentro il quale la vittima si era cucita in complicata e generosa solitudine; e conducono alla soluzione del giallo.

Diecimila muli



Salvatore Maira

Bompiani

Prezzo – 19

Pagine – 756

Sicilia, 1949. Il giovane commerciante di bovini Peppino Maiorana affronta una meravigliosa impresa: fornire diecimila muli alla Grecia come risarcimento dei danni di guerra. Dovrà trovare le bestie in tutta l'isola, farle arrivare a Messina, sottoporle all'esame di una commissione e imbarcarle per il Pireo, centocinquanta alla volta, anticipando le spese con denaro che non possiede. Prodigiosamente l'avventura impossibile prende il via. Davanti al mare si anima una città provvisoria di contadini, mercanti, sensali, spie e prostitute, una folla di personaggi disperati, comici, soli, che cercano con molta immaginazione e senza troppi scrupoli di reinventarsi un'esistenza sulle macerie della guerra finita da poco. Maiorana si ritrova a fronteggiare due ostacoli enormi, la sua famiglia e la mafia, ma prosegue ostinato, zigzagando tra dubbi e minacce, convinto che il tempo delle antiche soggezioni sia finito per sempre e che quella sia l'occasione della sua vita. Troverà un singolare alleato in Giulio Saitta, commissario di polizia segnato da un lutto che alimenta il suo desiderio di vendetta. Le indagini solitarie di Saitta si allargano alla strisciante sovversione neofascista e s'intrecciano con le vicende degli omicidi impuniti di cinquanta sindacalisti capi contadini, della guerriglia di Salvatore Giuliano, delle stragi – prima fra tutte quella di Portella della Ginestra – che rischiano di trasformare la Sicilia in un lago di sangue. Maiorana, il paladino di una tragicomica epopea popolare, e Saitta, l'eroe borghese che si scontra con la Storia, sono i due

primi attori di una narrazione fluviale scandita da brevi romanzi nel romanzo, digressioni solo apparenti che s'incrociano con la trama principale e la illuminano: perché “non basta conoscere e ricordare i fatti se non ne decidiamo il senso”.

La Madonna fece un guaio con l'angelo



Marcello D'Orta

PIEMME

Prezzo – 8,90

Pagine – 182

Il “maestro sgarrupato” di Napoli – così amava definirsi Marcello D’Orta – è tornato in quest’ultimo libro a mettersi in ascolto dell’immaginario dei bambini per capire cosa pensano di Gesù, di Dio e della religione. Colorati, spumeggianti, a volte sgrammaticati, tutti scoppiettanti di humour involontario, gli scritti e i pensieri raccolti – nelle scuole elementari di Napoli e in molte altre del nostro Paese – rappresentano, meglio di tanti trattati, il sentire religioso dell’infanzia italiana del terzo millennio. I bambini riescono a esprimere quello di cui gli adulti hanno paura o pudore. Ed è senza malizia che – insieme a una lettera indirizzata a papa Francesco – i piccoli autori di questi testi confidano, con scandalosa innocenza, i loro dubbi di fede, le loro curiosità sulle storie e i personaggi del Vangelo, lo stupore di fronte al mistero della vita, lasciando trasparire desideri, speranze e paure. Un libro che mette insieme leggerezza e profondità. Un caleidoscopio vivace, che diverte e fa pensare, scuotendo la coscienza degli adulti e riportandoli a una responsabilità educativa da tempo dimenticata: dare il buon esempio.